



**CROPANI**

Provincia di Catanzaro

Via P.G. da Fiore

## ORDINANZA N. 36 DEL 14/06/2024

**OGGETTO: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MISURE ATTE A PREVENIRE GLI INCENDI BOSCHIVI – anno 2024.**

### *IL SINDACO*

quale Autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992, n. 225;

Vista la Legge 21.11.2000 n. 353 "*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*" che prevede disposizioni finalizzate alla conservazione e alla difesa degli incendi del patrimonio boschivo nazionale;

Visto in particolare l'art. 3 della citata Legge che prevede la redazione del piano regionale di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

Vista la Legge Regionale 22 dicembre 2017, n. 51 "*Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)*";

Visto il Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi Piano AIB 2024, approvato con delibera di Giunta Regionale n. **174 del 15.04.2024**, con la quale è stato dichiarato sull'intero territorio regionale "**il periodo di grave pericolosità decorre dal 15 giugno al 30 settembre**", con l'eventualità di estendere tale periodo in relazione all'andamento climatico;

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Accertato che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del territorio comunale, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono essere causa predominante di incendi;

Ravvisata la necessità di effettuare interventi di prevenzione adottando apposito provvedimento necessario al fine di garantire la pulizia delle aree limitrofe alle strade pubbliche ed alle recinzioni, comunque costituite, mediante l'estirpazione di rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo di incendi;

Dato atto che si rende necessario ed opportuno prevenire lo stato di pericolo e che sussistono i presupposti per l'emanazione di un provvedimento Sindacale stante pericolo per la pubblica e privata incolumità nonché la salvaguardia della salute pubblica;

Considerato che con separata Ordinanza Sindacale **n. 20 del 10/05/2024**, si sono disposti gli obblighi ai proprietari o conduttori di terreni limitrofi e/o adiacenti a strade, vie e spazi pubblici, ad eseguire la pulizia del terreno al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità, e di conseguenza anche al fine di prevenire l'innesco e la propagazione degli incendi;

Visti:

- Gli artt. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31 del D.lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
- Gli artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;
- Gli artt. 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali;



Visto il D.lgs. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali con tingibili e urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;  
Visto il D.lgs. n.152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale",  
Visto il Regolamento di attuazione della Legge Regionale 12 ottobre 2012, n.45 "Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale", approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 193 del 23/04/2024;  
Visto il Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi Piano AIB 2024, approvato con **Delibera di Giunta Regionale n. 174 del 15.04.2024**;  
Visti gli artt. 449 e 652 del Codice Penale;  
Viste le norme del vigente Codice Civile;

## **ORDINA CON DECORRENZA IMMEDIATA**

**Durante il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre c.a.,**

su tutto il territorio comunale si applicheranno le seguenti prescrizioni e divieti come integrate dalla G.R. con delibera n. 174 del 15.04.2024

### **E' fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo di:**

- Formare intorno ad ogni manufatto, stalle, ricoveri, impianti agricoli e qualsiasi costruzione, una zona di rispetto priva di foglie, rami o sterpi secchi, e seccume vegetale, larga almeno 10 mt.;
- Formare lungo tutto il confine con i boschi, zone condotte a pascolo o a incolto produttivo e non (ginestre, cespugli, canneti ecc.) una zona di rispetto completamente spoglia di vegetazione di almeno 5 mt.;

### **È fatto divieto:**

- ✓ di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamme o elettrici per tagliare metalli nei boschi e nei terreni cespugliati;
  - ✓ di usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace nei boschi o nei terreni cespugliati;
  - ✓ di fumare o compiere ogni altra operai-ione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati e nelle strade e nei sentieri che li attraversano;
  - ✓ abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
1. Su tutto il territorio regionale, durante il predetto periodo di grave pericolosità si applicheranno le seguenti prescrizioni e divieti:
- a. è vietato inoltrare auto nel bosco e parcheggiare con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con dell'erba secca;
  - b. altresì vietato a chiunque, nel periodo di massima pericolosità, accendere fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti,
  - c. l'accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento e alla cottura delle vivande. I fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili. E fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo;
  - d. le stesse cautele debbono essere adottate anche da coloro che soggiornano temporaneamente per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati a utilizzare le aree pic-nic all'uopo attrezzate;
  - e. l'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è vietato;
  - f. Nei terreni ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, qualora la vegetazione non sia evoluta in bosco, ai sensi dell'art. 4, ed esistano coltivazioni sparse di piante da frutto (ulivo, castagno, ciliegio, nocciolo, pero, ecc.), i proprietari o possessori di tali terreni possono procedere al taglio e all'estirpazione di cespugli ed arbusti, a zappature manuali o con utilizzo di mezzi agricoli, quali motozappe e simili, alla lavorazione superficiale del terreno o ad altre operazioni colturali necessarie, limitatamente all'area di incidenza delle piante interessate; possono, altresì, procedere all'innesto di piante selvatiche isolate, al di sotto delle quali è consentito eseguire gli stessi lavori.
  - g. nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante la loro raccolta, concentramento in luogo idoneo e abbruciamento così come per il materiale vegetale proveniente dalle



potature di alberi da frutto e di olivo, salvo quanto disposto dalla L.R. 48/12, nel rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali e nel periodo compreso tra il 1° ottobre e 31 marzo. Il materiale raccolto in piccoli cumuli è bruciato con le opportune cautele tali da non provocare innesco incendi con le modalità previste dall'art. 14, comma 8 lettera b) del decreto legge 24.06.2014, n. 91.

h. è consentito l'uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il controfuoco, ove necessario e possibile, è attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di spegnimento, previa concertazione con tutte le autorità impegnate nell'intervento.

2. Trattamenti di fuoco prescritto sono possibili previa autorizzazione dell'UOA - Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione, Difesa del Suolo del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari per le seguenti finalità:

- a. attività sperimentali a scopo di ricerca,
- b. tutela di specie per le quali sia riconosciuto l'effetto positivo del fuoco su particolari fasi del ciclo riproduttivo o nella creazione di favorevoli condizioni ecologiche,
- c. gestione conservativa di aspetti storici e funzionali degli habitat e del paesaggio;

3. La richiesta di autorizzazione per una operazione di fuoco prescritto prevista dai punti a,b,c, di cui sopra sarà inoltrata all'UOA - Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione, Difesa del Suolo del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari:

**Per le Province di Catanzaro - Crotona - Vibo Valentia** Viale Europa Cittadella Regionale — 88100 Catanzaro, dandone contestuale comunicazione ai Carabinieri Forestali competenti per territorio e al Sindaco del Comune interessato;

La richiesta di cui sopra dovrà essere corredata da una relazione tecnica redatta da tecnico appositamente qualificato e articolata nel modo seguente:

- 1) planimetria descrittiva della superficie interessata dell'intervento con indicazione dell'uso del suolo della stessa area e delle particelle adiacenti;
- 2) descrizione della tipologia vegetazionale interessata dall'intervento;
- 3) indicazioni sull'ubicazione delle fasce perimetrali di sicurezza e delle misure di protezione (personale di assistenza, attrezzature, veicoli utilizzati),
- 4) descrizione tecnica delle modalità operative dell'intervento,
- 5) definizione esplicita delle finalità dell'intervento,
- 6) valutazione di incidenza sulla riduzione del materiale Combustibile presente e previsione del tempo di recupero spontaneo della vegetazione successivamente al passaggio del fuoco;
- 7) dichiarazione di non significatività dell'intervento sulla conservazione del suolo;

L'operazione di fuoco prescritto dovrà svolgersi in presenza di squadre antincendio, appositamente qualificate, in relazione all'entità e pericolosità dell'incendio e alle caratteristiche della superficie interessata.

3. I Fuochi di artificio connessi con manifestazioni pubbliche a carattere locale, che interessino superfici boscate poste a distanza inferiore a 1 Km, possono essere autorizzate con ordinanza del Sindaco, da comunicare all'UOA — Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione, Difesa del Suolo del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, con la quale debbono essere illustrate tutte le prescrizioni necessarie per scongiurare pericoli di incendio. Sono a carico del Comune gli oneri richiesti per l'attività di prevenzione, di controllo ed eventuale bonifica della zona, nonché il risarcimento di eventuali danni a terzi e al patrimonio boschivo.

#### **DURANTE IL SUDDETTO PERIODO SARANNO AMMESSE LE SEGUENTI DEROGHE:**

4. nelle aree forestali all'aperto, l'utilizzo del fuoco per riscaldare vivande e cibi è consentito esclusivamente in giornate non ventose e nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:

- a. accensione del fuoco negli spazi appositamente realizzati all'interno di aree pic-nic;
- b. accensione del fuoco con barbecue posti ad almeno 20 metri da zone boscate e vegetazione facilmente infiammabile e in zone pianeggianti;

I proprietari di terreni abbandonati e/o incolti sono obbligati a rimuovere i materiali che potrebbero essere causa o costituire pericolo di innesco di incendi.

**Ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi e nelle zone urbane e periferiche.**

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad uno delle seguenti amministrazioni:

**PRONTO INTERVENTO REGIONALE TEL 800.496.496;**

**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - TEL 115;**

**CARABINIERI – TEL. 112**

**CORPO FORESTALE DELLO STATO - TEL 1515;**

**COMANDO STAZIONE CARABINIERI CROPANI 0961/965913;**

#### **AVVERTE**

Per le violazioni ai divieti di cui sopra, i trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 delle Legge n. 353/2000, nonché quelle penali stabilite dall'art. 11 della stessa

Legge, dall'art. 12 della Legge Regionale 22 dicembre 2017 n. 51, e, rammenta il generale principio delle responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

### AVVERTE ALTRESI'

Che ai contravventori della presente Ordinanza verrà applicata una sanzione amministrativa in conformità all'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000, con la riserva da parte dell'Amministrazione Comunale di rinnovare la presente Ordinanza a carico del singolo ed individuato inadempiente ed avviare l'esecuzione d'Ufficio con addebito delle spese.

### DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota al pubblico mediante affissione nei luoghi/spazi pubblici, sia pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07.08.1990 n. 241, può essere proposto, nei termini di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (Legge 06.12.1971 n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione (DPR 24.11.1971 n. 1199).

La presente ordinanza viene trasmessa per quanto di propria competenza:

- All'Ufficio Territoriale del Governo di CATANZARO;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di CROPANI;
- Alla Stazione Carabinieri Forestale di SERSALE;
- Al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di CATANZARO;
- Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco CATANZARO;
- All'albo Pretorio online - Sede.

**IL SINDACO**

**Geom. Raffaele Mercurio**



---



**Allegati: Informativa Regione Calabria Dipartimento Agricoltura - U.O.A. Politiche della Montagna Foreste e Forestazione, difesa del suolo.**



DOCUMENTI DI APPROFONDIMENTO 4 - INFORMATIVA

# CONTATTI

SALA OPERATIVA ANTINCENDI BOSCHIVI (SOUP)  
VIALE EUROPA, 88100, GERMANETO DI CZ

Segnala un incendio al n

Numero Verde  
**800.496.496**

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO



NUMERO UNICO DI EMERGENZA



# ALTRI CONTATTI

U.O.A POLITICHE DELLA MONTAGNA  
FORESTE E FORESTAZIONE, DIFESA DEL SUOLO  
contatto telefonico +39 0961 857454  
pec: uoa.forestazione@pec.regione.calabria.it

SALA OPERATIVA ANTINCENDI BOSCHIVI (SOUP)  
mail: soup@calabriaverde.eu  
pec: soup@pec.calabriaverde.eu

SITO ISTITUZIONALE AZIENDA CALABRIA VERDE  
ALL'INDIRIZZO WEB  
<http://www.calabriaverde.regione.calabria.it>

GEOPORTALE INCENDI BOSCHIVI  
del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari  
dell'Arma dei Carabinieri (CUFA), all'indirizzo web  
<https://geoportale.incendiboschivi.it>

SITO ISTITUZIONALE  
Centro Funzionale Multirischi - ARPACAL ([cdf.calabria.it](http://cdf.calabria.it))

U.O.A Politiche della Montagna  
Foreste e Forestazione, difesa del suolo



**SEGNALA**  
L'INCENDIO CON L'APP

Scaricala sul tuo smartphone



## SISTEMA ANTINCENDIO BOSCHIVO REGIONALE



Sala Operativa Regionale SOUP



Segnala un incendio al n

Numero Verde  
**800.496.496**





## SEGNALAZIONE TEMPESTIVA E QUALIFICATA DI UN INCENDIO

L'incendio non è uno spettacolo, **non sostare lungo le strade.**

Se avvisti un incendio chiama il numero:

# 800.496.496

Gli operatori ti chiederanno: località, dimensione, vicinanza per le abitazioni.

Classifica l'incendio secondo lo schema sottostante



PRINCIPIO D'INCENDIO



INCENDIO SEMPLICE



INCENDIO COMPOSTO



INCENDIO CRITICO

## COMPORAMENTI DA ATTUARE IN CASO DI PERICOLO

Fornisci le indicazioni necessarie per localizzare l'incendio al numero **800.496.496**

Cerca una via di **fuga sicura** come una strada o un corso d'acqua.

Evita di fermarti dove il **vento soffia forte**, potresti rimanere intrappolato tra le fiamme.

Se devi stenderti a terra, cerca un luogo **privo di vegetazione** infiammabile per evitare di respirare il fumo.

Se non hai altra scelta, **attraversa il fuoco** dove è meno intenso per raggiungere una zona già bruciata.

**Il tuo obiettivo è raggiungere un luogo sicuro.**

Obblighi e azioni preventive per proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati includono:

Entro il **31 Maggio** di ogni anno, i proprietari di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, attività "ad alto rischio", alberghi e strutture ricettive devono creare una fascia di protezione di almeno 15 metri priva di materiale facilmente infiammabile.

I proprietari di superfici agricole e forestali devono adottare misure idonee per prevenire gli incendi e rispettare la buona pratica agricola per evitare condizioni favorevoli all'innesco e alla propagazione di incendi.

Entro il **31 Maggio**, i gestori di infrastrutture viarie e ferroviarie devono pulire banchine, cunette e scarpate lungo gli assi viari, creando fasce di protezione.

I proprietari di superfici boscate confinanti con altre colture o infrastrutture devono mantenere una fascia protettiva di almeno 5 metri e sgombrare il terreno intorno al proprio insediamento.

Entro il **31 Maggio**, i proprietari di terreni incolti, colture arboree e pascoli devono realizzare fasce protettive o "precese" di almeno 5 metri di larghezza lungo il perimetro del proprio fondo.

Entro il **5 Luglio** di ogni anno, i proprietari di campi a coltura cerealicola e foraggera devono creare una fascia protettiva di almeno 15 metri priva di vegetazione.

### TRA IL 15 GIUGNO E IL 30 SETTEMBRE È VIETATO!

Accendere fuochi, far brillare mine o utilizzare apparecchi a fiamme o elettrici per tagliare metalli nei boschi e nei terreni cespugliati.

L'abbruciamento delle **ristoppie** e di altri residui vegetali è consentito secondo quanto stabilito dagli articoli 53 e 58 delle PMPF (Prescrizioni per la Mitigazione del Rischio di Incendio di Foresta e di Vegetazione).

Nei **castagneti da frutto** è permessa la pulizia del terreno da ricci, foglie e felci mediante raccolta in piccoli cumuli e abbruciamento in luogo idoneo, così come per il materiale vegetale proveniente dalle potature di alberi da frutto e di olivo, nel periodo dal **1° ottobre al 31 marzo**.



DENUNCIA ALLE AUTORITÀ COMPETENTI OGNI INFRAZIONE RISCOVRATA CONTRIBUISCI ALLA PREVENZIONE INCENDI E ALLA LIMITAZIONE DELLA PROPAGAZIONE  
CHAMA IL NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112